

## **Il contrasto alla riduzione in schiavitù nelle fonti internazionali**

La tutela della libertà individuale e il contrasto a forme di reificazione dell'essere umano ed a forme di riduzione in schiavitù è oggetto di produzione normativa anche da parte di organizzazioni internazionali. Dalla prospettiva sovranazionale è, infatti, possibile riconoscere i seguenti riferimenti legislativi, tanto a livello europeo che mondiale: la convenzione di Ginevra del 25 9 1928, n. 1723, alla quale bisogna aggiungere la Convenzione supplementare del 7.9.1956, Decisione quadro UE 2002/629 GA e la successiva Direttiva 2011/36/EU, l'art. 4 CEDU per quanto riguarda il Consiglio d'Europa ed, infine, con riferimento ai crimini internazionali la schiavitù è tipizzata all'Art. 7 co. 1 Statuto ICC (attualmente contestato per la situazione in Uganda).

Per quanto riguarda il Diritto internazionale pattizio, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (approvata in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n.1723) definisce la "schiavitù" come *«lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi»*. La Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 definisce, invece, le "istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù": a) schiavitù per debiti, ossia lo stato o la condizione risultante dal fatto che un debitore si è impegnato a fornire a garanzia di un debito i suoi servizi personali o quelli di qualcuno sul quale ha autorità, se l'equo valore di questi servizi non è destinato alla liquidazione del debito ovvero la durata di questi servizi non è limitata né il suo carattere definito; b) servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque è tenuto in base alla legge, alla consuetudine o ad un patto, a vivere e lavorare su una terra che appartiene ad un'altra persona ed a fornire a quest'ultima, dietro compenso o gratuitamente, determinati servizi, senza poter cambiare la sua condizione; c) ogni istituto o pratica in forza della quale: 1) una donna, senza che abbia diritto di rifiutare, è promessa o data in matrimonio mediante una contropartita in specie o in natura versata ai genitori, al suo tutore, alla sua famiglia, o ad ogni altra persona o gruppo di persone; 2) il marito di una donna, la famiglia o il clan di quest'ultimo hanno il diritto di cederla ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; 3) la donna può, alla morte del marito, esser trasmessa per successione ad altra persona; d) ogni istituzione o pratica in vista della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato, sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona e del lavoro di detto fanciullo o adolescente.

Oltre a queste fonti oramai ben radicate nel *corpus* del diritto internazionale occorre far riferimento ai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale promossa dalle Nazioni Unite concernenti “la tratta di persone, specialmente donne e bambini” ed il “traffico di migranti per terra, aria e mare” (entrati in vigore il 9 settembre 2003 e il 28 gennaio 2004) che contengono norme ad hoc per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni (v. in part. art 7).

Altrettanto stratificata ed omnicomprensiva è l'azione dell'Unione Europea in materia di riduzione in schiavitù; La condotta è, infatti, espressamente vietata dall'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'impegno politico a livello UE per affrontare questo problema si riflette nel gran numero di iniziative, misure e programmi di finanziamento stabiliti nell'area sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi già negli anni '90. L'ambito del quadro normativo previsto a livello UE comprende la riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani in Europa ed il traffico intraregionale per il lavoro e lo sfruttamento sessuale nei paesi terzi. La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016 definisce, a sua volta, il quadro politico e identifica cinque priorità su cui l'UE dovrebbe concentrarsi. Delinea inoltre una serie di azioni che la Commissione europea propone di attuare di concerto con altri soggetti istituzionali, compresi gli Stati membri, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, le Istituzioni dell'UE, le agenzie dell'UE, le organizzazioni internazionali, i paesi terzi, la società civile ed il terzo settore. Le priorità fissate dalla Commissione sono le seguenti: identificare, proteggere e assistere le vittime della tratta; Rafforzare la prevenzione della tratta di esseri umani; Aumento del perseguimento dei trafficanti; Maggiore coordinamento e cooperazione tra attori chiave e coerenza delle politiche; Maggiore conoscenza e risposta efficace alle preoccupazioni emergenti relative a tutte le forme di tratta di esseri umani.

La cornice giuridica con cui il diritto derivato dell'UE affronta la tratta di esseri umani e la schiavitù è innanzitutto espressa dalla Direttiva 2011/36 / UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, peraltro, la prima misura tecnicamente concernente il diritto penale presa dall'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La Direttiva ha come scopo l'armonizzazione della definizione del crimine e delle relative sanzioni nei paesi membri; introduce altresì disposizioni per la protezione, l'assistenza e il sostegno alle vittime, nonché disposizioni per prevenire il crimine. Mette le vittime al centro e assicura che le persone oggetto di tratta abbiano l'opportunità di riprendersi e di reintegrarsi nella società.

Con riferimento alla schiavitù, l'art. 2 co. 3 nel definire "lo sfruttamento" stabilisce che esso "comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, **la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù**, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi".

Tra le fonti di diritto comunitario, occorre ricordare anche la Direttiva 2004/81 / CE, relativa alla definizione delle condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale. In sostanza, ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o alle vittime di contrabbando che si trovano nell'UE illegalmente deve essere permesso di rimanere per un "periodo di riflessione" - e avere la possibilità di: recuperare - con accesso alle cure mediche; stabilire un'esistenza indipendente, libera dall'influenza dei trafficanti o decidere se collaborare con le autorità per indagare e perseguire i trafficanti.

Alle vittime che decidono di cooperare con le autorità può essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo che consente loro di ricevere almeno lo stesso trattamento durante il periodo di riflessione e di consentire l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.

Dichiarazione di Bruxelles sulla tratta di esseri umani e maggio 2003 Le conclusioni del Consiglio sulla dichiarazione hanno efficacemente introdotto un nuovo quadro politico per gli sforzi dell'UE volti a frenare la tratta di esseri umani su molti fronti. Ha portato all'istituzione di un gruppo di esperti della Commissione sulla tratta di esseri umani.

#### Convezione Europea dei diritti dell'Uomo e riduzione in schiavitù

Nel formulare l'art. 4 § 1 Cedu, i redattori della Convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno fatto riferimento alla definizione di "schiavitù" dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1926, la quale la definisce come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o parte di essi". La Corte ha ribadito la validità di tale impostazione nella sentenza Siliadin vs. Francia del 2005, giungendo ad escludere che la ricorrente – una ragazza

togolese costretta a prestare il proprio lavoro presso un'abitazione domestica senza ricevere alcuna retribuzione e senza beneficiare di giorni di riposo – versasse in condizione di schiavitù, dal momento che il processo di “reificazione” necessario per configurare la prima e più grave categoria di condotte vietate dall'art. 4 Cedu non era stato portato a compimento.